



Cari Colleghi,

quante volte è capitato o capita che entrate in un negozio commerciale e notate che il **distributore** (*colui che fornisce ad utilizzatore finale cioè cliente*) vendono al pubblico pile, **senza che vi sia un contenitore per la raccolta delle pile esauste e senza la benché minima informazione**, sappiate che vi è una sanzione amministrativa ai sensi dell'art.25/6 D.Lgs. 20.11.2008 nr.188 (G.U. Serie Generale nr.283 del 2.12.2008 – Sup.Ord. nr.268 – entrato in vigore il 18.12.2008) in attuazione della direttiva 2006/66/CE che a sua volta abroga la direttiva 91/157/CE in relazione all'art.22/2 del D.Lgs.188/2008, con una sanzione amministrativa da €500 a €2000, pagamento in misura ridotta di un terzo del massimo come previsto dalla legge 689/81 è **€666,67**.

Vediamo insieme cosa dice la legge.

Dunque, come anzidetto:

La fonte europea è:

la direttiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, che abroga la direttiva 91/157/CEE.

La norma italiana di recepimento della direttiva europea è:

il **Decreto Legislativo 20 novembre 2008, n.188 modificato dal Decreto Legislativo 11 febbraio 2011, n. 21 e dalla LEGGE 6 agosto 2013, n. 97**.

Il sistema che viene introdotto dalla normativa è improntato in maniera quasi esclusiva sulla responsabilità dei **“produttori”** (ossia dei primi importatori o fabbricanti) di pile e di accumulatori ai quali si chiede di sovvenzionare tutte le operazioni, dall'informazione ai cittadini alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché di finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori.

Vediamo cosa si intende per pila e accumulatore, infatti, sono incluse (art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 188/2008) le pile e accumulatori rientranti nelle categorie individuate nell'Allegato III Tabella 1:

CATEGORIA		TIPOLOGIA
PILE E ACCUMULATORI PORTATILI	1.1	Pila Zinco Carbone
	1.2	Pila Zinco Cloruro
	1.3	Pila Alcalina
	1.4	Pila al Litio
	1.5	Pila Zinco Aria
	1.6	Pila Zinco Argento

		1.7	Accumulatori al Piombo
		1.8	Accumulatori Nichel Cadmio
		1.9	Accumulatori Nichel Idruri Metallici
		1.10	Accumulatori al Litio
		1.11	ALTRO
2.1	Piombo		
ACCUMULATORI INDUSTRIALI	2.1		Piombo
	2.2		Nichel Cadmio
	2.3		ALTRO
ACCUMULATORI VEICOLI	3.1		Piombo
	3.2		Nichel Cadmio
	3.3		ALTRO

Chi sono i soggetti obbligati:

Sono destinatari (a vario titolo) delle disposizioni contenute nel decreto:

- il “**produttore**“: chiunque immetta sul mercato nazionale (ossia chiunque fornisca a titolo oneroso o gratuito in favore di terzi all’interno del territorio italiano) per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
- il “**distributore**“: qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale.

Detto questo, sono previste anche disposizioni per l’etichettatura delle pile ed accumulatori e cioè:

Il **D.Lgs. 188/08** richiama agli **artt. 9, 22, 23** alcune importanti disposizioni riguardanti le informative/etichettature da includere nelle apparecchiature contenenti pile/accumulatori o da apporre direttamente sul corpo delle batterie stesse.

- **L’art. 9 – Rimozione di pile/accumulatori** – dispone che: Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. A decorrere dal 18 giugno 2009, gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l’utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati.
- **L’art. 22 – Avvisi per gli utilizzatori finali** – dispone che: I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L’avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all’ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori.
- **L’art. 22 – Etichettatura** – dispone che: Entro il 26 settembre 2009 tutte le pile, le pile a bottone, i pacchi batteria, gli accumulatori devono essere contrassegnati dal simbolo della raccolta separata (bidone con ruote barrato da una croce – rappresentato a destra) o sul corpo stesso della pila o sulla confezione (se la pila risulta di dimensioni inferiori a 5mm²).

In aggiunta al simbolo della raccolta separata, le pile, gli accumulatori e le pile a bottone devono riportare il simbolo chimico Hg quando contengono più dello

0,0005% di mercurio, il simbolo chimico Cd quando contengono più dello 0,002% di cadmio, il simbolo chimico Pb quando contengono più dello 0,004% di piombo.

La marcatura deve essere effettuata dal fabbricante o dal suo rappresentante in Italia oppure, in mancanza di tali soggetti, dal responsabile dell'immissione sul mercato nazionale.

Sanzioni per chi non ottempera:

Art. 25 D.Lgs.188/2008

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, dopo il 26 settembre 2009, immette sul mercato pile e accumulatori portatili e per veicoli privi del simbolo e della indicazione di cui all'articolo 23, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui i suddetti indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, entro il termine di cui all'articolo 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'articolo 3, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.
6. Il distributore che non fornisce le informazioni di cui all'articolo 24, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.
7. Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'articolo 9, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.
8. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 262 del decreto n. 152 del 2006.

E' doveroso far presente che il D.Lgs. 11.2.2011 nr.21 all'art.1 comma 14 lett. c) al comma 6, le parole: «di cui all'articolo 24, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 22, comma 2,».

L'art. 2 del D.Lgs 188/2008, poi, fornisce una serie di definizioni, tra cui quelle di:

- **pila o accumulatore**: una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili);
- **batterie o accumulatori per veicoli**: le batterie o gli accumulatori utilizzati per l'avviamento, l'illuminazione e l'accensione;
- **rifiuti di pile o accumulatori**: le pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. Testo Unico sull'Ambiente);

- **produttore**: chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
- **distributore**: qualsiasi persona che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce pile e accumulatori ad un utilizzatore finale;
- **immissione sul mercato**: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio dell'Unione Europea, compresa l'importazione nel territorio doganale dell'Unione;
- **operatori economici**: i produttori, i distributori, gli operatori addetti alla raccolta, gli operatori addetti al riciclaggio o altri operatori di impianti di trattamento;

Per quanto specificamente attiene ai profili di raccolta e ritiro delle pile ed accumulatori per veicoli, l'art. 7 stabilisce che i produttori o i terzi che agiscono in loro nome **assicurano la raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale.**

Inoltre, **chiunque detenga rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ai soggetti di cui sopra**, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (v. paragrafo successivo).

In caso di **batterie e di accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale**, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta allestiti produttori o terzi che agiscono in loro nome, dei rifiuti di detti batterie e accumulatori senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.

I produttori o i terzi che agiscono in loro nome sono in ogni caso tenuti a provvedere **al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori per veicoli raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.**

L'art. 12 D.Lgs 188/2008 (Smaltimento), vieta in modo assoluto lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio.

I rifiuti di pile e accumulatori per veicoli raccolti nell'ambito dei sistemi di cui ai decreti n. 151 del 2005 e n. 209 del 2003 sono **rimossi dai veicoli fuori uso presso gli impianti di trattamento di tali rifiuti e presi in carico dai produttori o dai terzi** che agiscono in loro nome ai sensi del comma 1 (art. 13, comma 3 D.Lgs 188/2008).

Il D.Lgs. n. 188/2008 istituisce inoltre un **Registro (art. 14) al quale sono tenuti ad iscriversi i produttori di pile ed accumulatori** che possono immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito dell'iscrizione in tale Registro. L'iscrizione deve essere effettuata presso la Camera di Commercio di competenza, ed annualmente, **entro il 31 marzo**, i produttori comunicano alla Camera stessa i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente.

Sono previste pesanti **sanzioni** (vds. art. 25 del D.Lgs 188/2008).

Il Testo Unico sull'Ambiente, inoltre, dedica l'art. 285 al **Consorzio Nazionale per la raccolta ed il trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti pericolosi (C.O.B.A.T.)**. Il C.O.B.A.T. nasce nel 1988 come Consorzio ad iscrizione obbligatoria, ma in seguito alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 188/2008 esso non è più l'unico soggetto preposto alla raccolta e all'avvio dello smaltimento e del riciclo delle batterie esauste, sebbene mantenga il primato a livello nazionale e persino europeo. Di conseguenza il COBAT non è più l'unico ente autorizzato a svolgere tale compito: si è infatti aperta la strada a possibili 'concorrenti'.

Quindi come vedete vi sono dure sanzioni per chi trasgredisce, inoltre, fatta questa lunga e ampia premessa, ritorniamo alla raccolta delle pile esauste dentro i negozi commerciali,

il quale è diventata cosa diffusa di non osservare quanto previsto, infatti il **comma 2 dell'art.22 del D.Lgs.188/2008** dispone che:

I distributori di pile o degli accumulatori portatili espongono in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L'avviso informa altresì circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti, ai sensi del presente decreto, sulle pile e sugli accumulatori.

Pertanto i distributori che effettuano la raccolta differenziata delle pile e batterie portatili esauste presso il loro punto vendita, al fine di evitare sanzioni, si consiglia:

- che deve esporre un cartello che informi l'utenza sulla possibilità di lasciare gratuitamente le pile esauste negli appositi contenitori posizionati negli stessi negozi;
- **il servizio di raccolta e conferimento deve essere messo a disposizione dei cittadini in modo gratuito**, senza obblighi di nessun genere (ad esempio, non può essere chiesto al cittadino di acquistare nuove pile per conferire quelle esauste);
- il (contenitore ecobox) dovrà essere posizionato all'interno del negozio commerciale in maniera da renderne facile l'accesso e l'utilizzo e che l'informativa andrà esposta in prossimità dei banchi di vendita, in modo tale da poter essere facilmente visibile alla clientela.

Si raccomanda di effettuare il ritiro di quanto in esso raccolto e sia fatto a norma di legge, ovvero per il tramite di ditte o aziende autorizzate, (alcune aziende forniscono il anche il contenitore) a sua volta provvedendo a ritirare gratuitamente le pile e batterie esauste ed ad effettuarne il relativo smaltimento presso le strutture a ciò adibite, secondo quanto previsto dalla normativa posta a tutela dell'ambiente.

Si ricorda che le **pile esauste per uso domestico**, ovvero le comuni batterie presenti all'interno di elettrodomestici e dispositivi elettronici vari, non devono in nessun modo essere smaltite nel secco indifferenziato o all'interno della raccolta differenziata casalinga, come invece spesso accade. Pertanto, devono essere smaltite in appositi contenitori in numerosi punti vendita sul territorio nazionale che come abbiamo detto devono essere forniti i negozi commerciali.

Segue:

- Cartello da esporre da informare all'utenza;
- Verbale di accertamento e contestazione.



Cav. Mario RICCA
M.Ilo dei Carabinieri in quiescenza



IN QUESTO ESERCIZIO VIENE SVOLTA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DI PILE ED ACCUMULATORI PORTATILI

**Le pile ed accumulatori portatili contengono
sostanze inquinanti come il mercurio(Hg),il
cadmio (Cd) ed il piombo (Pb).**

**Il non corretto smaltimento di tali
rifiuti conferito al di fuori degli
appositi contenitori per la raccolta
separata è causa di danni gravi
all'ambiente e alla salute umana.**



***Al sensi dell'articolo 22, comma 2 del DLGS 188/2008 – Direttiva Europea
66/2006***



Nr. _____ / _____ verbale

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

Trasgressore	Cognome e nome _____ nato a _____ (____) il _____ residente a _____ (____) in _____ Identificata a mezzo: _____
Obbligato in solido	Cognome e nome _____ nato a _____ (____) il _____ residente a _____ (____) in _____ Identificata a mezzo: _____
Violazione	ESTREMI DELLA NORMA VIOLATA: Art.22/2 e Art.25/6 D.Lgs.20.11.2008 nr.188 – D.Lgs 11.2.2011 nr.21 art.14 lett.c NATURA DELLA VIOLAZIONE: In qualità di distributore nell' esercizio pubblico commerciale denominato " _____ " Venivano poste in commercio per la distribuzione ad utilizzatori finali pile e/o accumulatori portatili senza che fosse esposto in evidenza, in prossimità del banco di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico, con indicata la possibilità di lasciare li i rifiuti di pile e/o accumulatori portatili, né è stato dato avviso per informare circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli esposti.
Verbalizzanti	I sottoscritti Uff. e/o Agenti di P.G. _____ il giorno ____/____/____, alle ore _____, in _____ (____) presso Comando _____, con il presente verbale riferiscono quanto segue:
Fatto data e località	L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ In _____ (____) presso: _____ ai sensi di legge i verbalizzanti hanno accertato che la persona sopra generalizzata, ha violato : Art.22/2 e Art.25/6 D.Lgs.20.11.2008 nr.188 – D.Lgs 11.2.2011 nr.21 art.14 lett.c In qualità di distributore nell' esercizio pubblico commerciale denominato " _____ " Venivano poste in commercio per la distribuzione ad utilizzatori finali pile e/o accumulatori portatili senza che fosse esposto in evidenza, in prossimità del banco di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico, con indicata la possibilità di lasciare li i rifiuti di pile e/o accumulatori portatili, né è stato dato avviso per informare circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli esposti.
Dichiaraz .	il trasgressore spontaneamente dichiara: _____ _____

AVVERTENZE

Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli articoli 16 e 18 della L. n. 689/1981 (vedi retro).

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (art. 16 L. n. 689/1981)

Sanzione da € 500 a € 2.000. Ai sensi dell'art. 16, legge 24.11.1981, n. 689, per l'oblazione dell'illecito accertato, è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre gg. 60 (sessanta) dalla data di notifica, della della sanzione amministrativa prevista, di Euro **666,67** da effettuarsi secondo le modalità indicate sul retro.

FATTO RILETTO E CONFERMATO

IL TRASGRESSORE	L'OBBLIGATO IN SOLIDO	GLI ACCERTATORI

**ESTRATTO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
MODIFICHE AL SISTEMA PENALE**

<p align="center">art. 16 (Pagamento in misura ridotta)</p> <p>1-E' ammesso Il pagamento di una somma in misura ridotta pan alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione OMISSIS scritt</p> <p align="center">art. 17 (Obbligo del rapporto)</p> <p>Qualora non sia stato effettuato Il pagamento In misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto. OMISSIS</p> <p align="center">art. 18 (Ordinanza ingiunzione)</p> <p>Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell' art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.</p>	<p>L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, allo autore della violazione ad alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto Il rapporto. OMISSIS</p> <p align="center">art. 22 (Opposizione all'ordinanza ingiunzione)</p> <p>Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti all'Autorità Giudiziaria del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.</p>
---	---

MODALITA' DI PAGAMENTO

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (art. 16 L. n. 689/1981)

Per proventi destinati ad Enti locali (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana)

- In Contanti presso la Tesoreria della Provincia di _____
- Mediante versamento a mezzo di vaglia postale indirizzato alla Provincia di _____ sul c/c postale nr. _____ con l'indicazione della casuale di versamento specificando gli estremi del presente verbale (numero, data ed organo accertatore).-
- Bonifico Iban _____ intestato alla Provincia di _____

N.B. Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa per posta con raccomandata A/R o portata in visione a mano, presso gli uffici del Comando di cui in intestazione oppure tramite PEC: _____

RICORSO AMMINISTRATIVO

AUTORITA' COMPETENTE (art. 18 L. n. 689/1981)

Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l'interessato può far pervenire all'autorità competente sotto indicata scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Presidente della Provincia di _____

SANZIONI ACCESSORIE

nessuna

IL TRASGRESSORE	L'OBBLIGATO IN SOLIDO	GLI ACCERTATORI
